



Parco del Mincio

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA
DEL PATRIMONIO ARBOREO E ARBUSTIVO DEL PARCO**

Approvato con Delibera di Assemblea Consortile n. 2 del 3 febbraio 2016

Esecutivo dal 17 aprile 2016

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina gli interventi di seguito descritti a carico di formazioni lineari, quali siepi e filari, e di piante isolate, ancorché inserite in giardini o parchi privati e, più in generale, delle formazioni vegetali non considerate bosco ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 31/2008, che vegetano in tutto il territorio del Parco del Mincio.
2. Gli interventi disciplinati dal presente regolamento sono quelli di seguito elencati:
 - a) tagli di ceduzione, tagli di capitozzatura e abbattimento di piante ad alto fusto;
 - b) tagli periodici (triennali o quadriennali) delle ceppaie di platano, pioppo, salice, ontano e robinia;
 - c) potature come previste e descritte nell'articolo 10 (di rimonda dal secco, di diradamento, di innalzamento della chioma, di riduzione o contenimento);
 - d) abbattimento di piante morte, abbattimento di piante sradicate o spezzate;
 - e) tagli di pioppeti, tagli di impianti da arboricoltura da legno e tagli di impianti per la produzione di biomassa legnosa.

Art. 2 - Autorizzazioni o diniego

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), possono essere realizzati previa autorizzazione rilasciata dal Parco del Mincio.
2. Tale autorizzazione, comunicata per iscritto al richiedente, è rilasciata dall'Ente Parco entro trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza e previo sopralluogo da parte del tecnico incaricato.
3. Il Parco del Mincio ha la facoltà di negare parzialmente o totalmente l'autorizzazione agli interventi quando da questi possa derivare una grave compromissione o alterazione dell'ambiente naturale.
4. L'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco prevede, a carico e spese del richiedente, l'obbligo del reimpianto nella stessa azienda o proprietà di altrettanti alberi di specie autoctone secondo le modalità indicate nello stesso provvedimento autorizzativo.
5. Gli interventi urgenti, volti a tutelare la pubblica incolumità, sono esclusi dalla procedura autorizzativa e sottoposti alla sola comunicazione preventiva, completa di foto e/o documentazione comprovante l'urgenza dell'abbattimento, da parte dell'Ente proprietario o concessionario.

Art. 3 - Istanze di autorizzazione

1. L'istanza di autorizzazione per i tagli di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è presentata mediante l'apposito modulo di taglio piante, disponibile presso la sede del Parco del Mincio, con allegato l'estratto della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) indicante la localizzazione esatta dell'intervento.

Art. 4 - Comunicazioni

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b), c), d) ed e), per quest'ultima limitatamente ai pioppeti, agli impianti da arboricoltura da legno ed agli impianti per la produzione di biomassa legnosa che ricadono entro Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) classificate a norma delle direttive 79/409/CEE (c.d. direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (c.d. Direttiva Habitat), possono essere realizzati previa comunicazione, inviata a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mani e regolarmente protocollata, al Parco del Mincio.
2. La comunicazione di cui sopra, realizzata in carta semplice, si intende comprensiva dell'estratto della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) indicante l'esatta localizzazione

dell'intervento e, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), della descrizione dettagliata degli interventi nonché delle motivazioni che ne giustificano la reale necessità.

Art. 5 - Silenzio assenso

1. Il Parco del Mincio, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 4, può vietare gli interventi o impartire particolari prescrizioni entro quindici giorni dal ricevimento della stessa.
2. L'intervento si intende autorizzato qualora l'Ente Parco non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego o di autorizzazione con prescrizione entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 6 - Epoca degli interventi

1. Le operazioni di taglio di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), sono permesse dal 15 ottobre al 31 marzo di ogni anno, salvo interventi volti a tutelare la sicurezza pubblica e privata o a salvaguardare beni immobili.
2. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) d) ed e), possono essere effettuati in qualsiasi periodo dell'anno.

Art. 7 - Autorizzazione paesaggistica

1. Ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004, sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi a carico degli elementi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Regolamento che rechino pregiudizio al paesaggio e/o alterino lo stato dei luoghi. Si citano a titolo di esempio: gli abbattimenti di alberi e arbusti indifferentemente di conifera o latifolia, le capitozzature, le potature non correttamente eseguite o che asportino una percentuale di chioma superiore al 20%, l'estirpazione delle ceppaie, l'impianto di nuovi boschi definiti tali ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 31/2008, ecc.
2. Sono invece esclusi dall'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma precedente, e pertanto sottoposti all'applicazione del presente Regolamento, gli interventi a carico degli elementi di cui all'art. 1 comma 1 inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio. Sono inclusi in questa casistica ad esempio la ceduzione delle ceppaie di platano, pioppo, salice, ontano e robinia, i tradizionali tagli di capitozzatura di gelso o salice da vimini, il taglio di siepi o filari per la produzione di legname senza asportazione delle ceppaie, l'eliminazione a fine turno di pioppeti, arboricoltura da legno, impianti a ciclo breve per la produzione di biomassa, ecc.
3. Sono altresì escluse dall'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, e pertanto sottoposte all'applicazione del presente Regolamento, le potature correttamente eseguite realizzate anche al di fuori dell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale.
4. Sono sempre escluse, sia dall'autorizzazione paesaggistica che dal presente Regolamento, le attività selvicolturali condotte su superfici boscate definite ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 31/2008.

Art. 8 - Esenzioni

1. I tagli di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) non sono soggetti alla disciplina di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4.

Art. 9 - Sanzioni amministrative

1. L'inottemperanza ad una delle disposizioni del presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 27 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 *"Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale"* e sue successive modifiche e integrazioni.

Art. 10 - Potature

1. Il presente regolamento disciplina i seguenti tipi di potature:
 - La potatura di rimonda della chioma che consiste nell'eliminazione di tutte le parti pericolose della chioma perché deperienti o morte.
 - La potatura di diradamento della chioma che consiste nell'eliminazione selettiva dei rami di piccole dimensioni, posti nella zona periferica della chioma, allo scopo di alleggerirla e di renderla più permeabile alla luce e all'aria, nonché di ridurre l'effetto vela in caso di forti venti.

Con tale potatura non si deve rimuovere più del 20% della massa della chioma allo scopo di non alterare la forma della pianta.
 - La potatura di innalzamento della chioma necessaria per elevare l'altezza del primo palco di branche per adattarla alle esigenze d'uso del sito (transito di mezzi, transito di pedoni, ecc.).
 - La potatura di riduzione e di contenimento della chioma che consiste nell'eseguire dei raccorciamenti di rami e branche con tagli di ritorno effettuati su gemme, germogli e rami opportunamente orientati per favorire lo sviluppo di una chioma più contenuta.
2. Il periodo consigliato per le operazioni di potatura coincide con il tardo inverno, prima della ripresa vegetativa, ad eccezione della potatura di rimonda che si consiglia di praticare durante il periodo vegetativo.

Art. 11 - Regolamenti locali del verde

1. In caso di Regolamenti del verde comunali vigenti valgono le norme più restrittive.